

REGOLAMENTO RIMBORSO STRAORDINARIO PER “CARO ENERGIA”

Art.1) Il Fondo di Sostegno a Reddito interviene con un rimborso spese per fronteggiare il “caro energia” in bolletta a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti. Il suddetto rimborso sarà riconosciuto per le spese relative al consumo di energia elettrica riferite ai mesi di competenza che vanno da Aprile 2022 a Dicembre 2022.

Art.2) Il Fondo di sostegno al reddito disporrà l'erogazione dei rimborsi per “caro energia” nei limiti delle risorse stanziare.

Art.3) Le imprese artigiane dovranno essere in possesso di un'utenza di energia elettrica ad uso non domestico con contatore di potenza pari o superiore a 4,5 KW. I lavoratori dovranno essere titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico. Il dipendente potrà presentare domanda anche se il titolare del contratto della fornitura elettrica è il coniuge convivente (o coniuge di fatto)*. Il rimborso verrà erogato una tantum per nucleo familiare.

Art.4) Il rimborso erogabile verrà corrisposto per un massimo di euro 300,00 a favore delle imprese artigiane ed un massimo di euro 100,00 a favore dei lavoratori dipendenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal computo del rimborso sarà escluso l'importo relativo al canone Rai.

Art.5) Le domande di intervento dovranno pervenire all'Ebram entro e non oltre il 30 giugno 2023 e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- **a) per le imprese artigiane:** certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane in esenzione di bollo, copia delle fatture riferite al periodo di competenza compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2022 e delle relative quietanze di pagamento fino al raggiungimento dell'importo massimo rimborsabile pari ad euro 300,00;
- **b) per i lavoratori dipendenti:** cedolini paga riferiti ai mesi di competenza delle fatture/ bollette oggetto del rimborso, copia delle bollette riferite al periodo di competenza compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2022 e delle relative quietanze di pagamento fino al raggiungimento dell'importo massimo rimborsabile pari ad euro 100,00.

Art.6) Le imprese artigiane, alla data di presentazione della domanda, dovranno avere una anzianità di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di almeno un anno ed il lavoratore di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze dell'azienda L'azienda dovrà altresì essere in regola con i versamenti all'Ebram dai 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Art.7) la domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.ebramolise.it.

Art.8) I rimborsi verranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento delle domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Art.9) L'Ebram si riserva di accertare la rispondenza di quanto dichiarato.

Art.10) Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2023

*Alla domanda di presentazione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante lo stato di famiglia